



Spett.le
Ordine degli Avvocati di Perugia
ord.perugia@cert.legalmail.it

Spett.le
Ordine degli Avvocati di Spoleto
ordinespoleto@avvocatispoleto.legalmail.it

Spett.le
Ordine degli Avvocati di Terni
ord.terni@cert.legalmail.it

OGGETTO: Comunicazione di revoca ed annullamento in autotutela:

“Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia giuridico – civile per la durata di tre annualità”

e

“Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia giuridico – amministrativa per la durata di tre annualità”.

Allegato alla presente si trasmette copia degli atti di revoca in autotutela degli avvisi in oggetto pubblicati nel sito istituzionale di Ater Umbria dal 18-02-2021.

Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti.

*Il Direttore generale
(ing. Luca Federici)*

Firmato digitalmente da: LUCA FEDERICI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.
Data: 13/03/2021 10:41:57



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 40 del 13/03/2021

Servizi Affari Generali

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELL' AVVISO CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA ANNUALITÀ 2021 2022 2023: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E MANDATO A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO CIG 8487723299.

Istruttore: Federici Luca

Responsabile del Procedimento: Federici Luca

Capitolo/i n.

C.I.G.:

IMPORTO(€):



Premesso che:

- in data 18-02-2021 in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 28.10.2020, veniva pubblicato l' " Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia giuridico – amministrativa per le annualità 2021-2022-2023 “
- con lo stesso atto deliberativo è stato dato mandato al Servizio Affari Generali dell'Azienda al fine di emanare l' avviso pubblico, provvedendo alla pubblicazione per la durata minima di 30 giorni, nella Sezione: "Bandi e Aste" — "Bandi pubblici" - o prelevabile presso il Servizio Affari generali delle due Unità Operative di ATER: - Ater della Regione Umbria U. O di Perugia Via P. Tuzi, 7 06128 Perugia; - Ater della Regione Umbria U. Odi Terni Via G. Ferraris, 13 — 05100 Terni, e sui siti degli Ordini degli avvocati di Perugia, Terni e Spoleto, incaricando congiuntamente la Dott.ssa Marta Cardoni quale Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 per la presente selezione;

Considerato che:

- l'avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ater Umbria con decorrenza dal 18/02/2021 e con termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse fino alle ore 23.59 del 22-03-2021;
- in pari data sono state inviate note pec prot. n. 2414 del 18-02-2021 con l'allegato avviso agli Ordini degli avvocati di Perugia, Spoleto e Terni, al fine di renderlo conoscibile ai soggetti interessati e nel rispetto del principio di trasparenza;

Ravvisato che:

- l'art. 1 dell'avviso in argomento stabiliva che l'incarico ha ad oggetto: questioni giuridiche di diritto pubblico e amministrativo di particolare complessità, studio, approfondimento e prospettazione di ipotesi di soluzione delle questioni giuridiche inerenti i percorsi amministrativi più appropriati da adottare su operazioni immobiliari di tipo complesso, anche mediante la redazione di specifici pareri scritti, al fine di prevenire eventuali contenziosi, soluzione di problematiche insorte o insorgende tra l'Azienda e altri Enti pubblici territoriali e aziendali, esame ed eventuale revisione o integrazione dei bandi di gara e degli atti relativi alle procedure competitive, predisposti dagli uffici dell'ATER Umbria con contestuale assistenza alle procedure di affidamento dei lavori, pareri orali e partecipazione a riunioni di lavoro;
- l'incarico ha una durata di 36 (trentasei) mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto e che il relativo compenso al professionista è indicato nell'importo complessivo € 18.900,00 annue per un totale onnicomprensivo di € 56.700,00, oltre ad IVA e CAP, determinato sulla base della tipologia delle prestazioni professionali qualificate richieste, della complessità delle attività di sviluppo delle stesse, del periodo di esecuzione dell'incarico;
- l'art. 2 dell'avviso in argomento richiedeva che i professionisti, all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco, fossero in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
 - a) *cittadinanza italiana;*
 - b) *godimento dei diritti civili e politici;*
 - c) *non essere sottoposti a procedimenti penali;*
 - d) *iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 15 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;*
 - e) *abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori da almeno 9 anni;*
 - f) *non trovarsi in alcuna situazione di divieto e/o incompatibilità previsti dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);*
 - g) *non avere in corso contenziosi in qualsivoglia materia in contrasto di interesse con l'ATER e non trovarsi comunque in situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti;*
 - h) *non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;*
 - i) *avere svolto analoghe attività di consulenza nel triennio 2018-2020 a favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di diritto pubblico, società controllate da Enti pubblici per un importo complessivo non inferiore ad 230.000,00;*
 - j) *avere realizzato un fatturato complessivo nel triennio 2018-2020 non inferiore € 600.000,00;*

Considerato che:

- con pec 3357 del 09-03-2021 è pervenuta dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia una nota con la quale si chiedeva l'annullamento d'ufficio dell'avviso in oggetto, chiedendo che fossero riformulate le regole della procedura selettiva nel rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 13-bis della L. 247/2012 e in quanto in contrasto con il principio di



concorrenza e di proporzionalità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'ammissione alla procedura risulta subordinata a requisiti eccessivamente restrittivi, che comprimono oltremisura la platea dei professionisti potenzialmente concorrenti.

- in particolare l'Ordine degli Avvocati di Perugia sostiene che:

- i. *"in relazione al requisito di capacità tecnico-professionale consistente nell'aver eseguito "analoghe attività di consulenza nel triennio 2018-2020 a favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di diritto pubblico, società controllate per un importo complessivo non inferiore ad € 230.000,00", la prescrizione risulta illegittima, atteso che, come recentemente statuito in giurisprudenza, una simile previsione contrasta con i principi di proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento perché penalizzante e fortemente limitativa nei riguardi di quei professionisti che abbiano consolidato adeguata esperienza pluriennale nell'ambito oggetto di affidamento a favore di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni (TAR Lombardia, 17/6/2020, n. 1084). Inoltre, l'importo richiesto è sproporzionato rispetto al ben più modesto valore dell'affidamento e non risulta sorretto da alcuna motivazione a riguardo);*
- ii. *in relazione al requisito del fatturato globale, fissato nell'importo di € 600.000,00, la prescrizione viola la disposizione di cui all'art. 83, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in base alla quale "Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto". Nella specie, il fatturato richiesto è di gran lunga superiore al limite quantitativo posto dalla citata norma. Inoltre, la prescrizione non risulta corroborata dalla benché minima motivazione a supporto e appare del tutto sproporzionata rispetto all'oggetto dell'affidamento, costituito da attività consulenziale, non connotata da una elevata complessità;*
- iii. *risulta illegittimamente restrittivo della concorrenza i requisiti dati dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno quindici anni e dall'Abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori da almeno nove anni: invero, da un lato, l'anzianità di iscrizione non garantisce di per sé il possesso di un'esperienza specifica nella materia oggetto dell'attività consulenziale, dall'altro, siccome l'affidamento non riguarda l'attività giudiziaria, l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori è irrilevante;*
- iv. *non risulta aderente alla disciplina normativa in materia di "equo compenso" di cui all'art. 13 bis della L. 247/2012, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni per effetto delle disposizioni di cui all'art. 19-quaterdecies, commi 3, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 172/2017";*

Ravvisato inoltre che:

- da oltre un anno l'emergenza epidemiologia SARS COVID-19 si è trasformata anche in un'emergenza economica comportando, come noto, anche un'improvvisa perdita di reddito per una notevole percentuale della popolazione italiana ivi compresa una contrazione consistente dei fatturati dei liberi professionisti;
- tale percentuale risulta ancor più significativa alla luce del perdurare dello stato di emergenza, che determina nella società produttiva una continua incertezza economica;
- ai sensi del Titolo I- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia capo I semplificazioni in materia di contratti pubblici art. 1. comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni) approvato solo pochi giorni prima dell'avviso in argomento e quando ormai l'istruttoria da parte degli uffici aziendali era già stata effettuata, sarebbe stata facoltà dell'Azienda procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- come peraltro convenuto in altre missive e come testimoniato dalla richiesta, peraltro reiterata più volte, di pubblicazione della copia del bando a tutti gli Ordini degli Avvocati della Regione Umbria, Perugia-Terni-Spoleto, era ed è interesse ed intenzione dell'Azienda garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico originario di ATER Umbria, consistente nella determinazione di una platea di partecipanti più ampia possibile nel rispetto del fondamentale principio del "favor participationis" e della massima concorrenza;



- non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle domande, previsto per le ore 23.59 del 22-03-2021, e nessuna candidatura è ancora correttamente pervenuta alla PEC aziendale come previsto nel bando;

Rimarcato che:

- appare opportuno, sulla scorta di quanto sopra espresso e della continua ricerca dell'Azienda alla massima collaborazione con gli ordini professionali, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, evitare contenziosi a prescindere dalle valutazioni dai paventati *"profili di illegittimità.... carenze di motivazione a supporto..... sproporzionalità,aderenza alla disciplina normativa in materia di equo compenso"* espressi nella missiva 3357 del 09-03-2021;
- la revoca dei provvedimenti amministrativi, disciplinata dall'art.21-quinquies della legge n. 241 del 1990, si configura come lo strumento dell'autotutela decisoria preordinato alla rimozione, di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia.
- i presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art. 21-quinquies e prevedono quali fattispecie anche la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario;

Tutto ciò premesso considerato valutato e rimarcato, preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari

D E T E R M I N A

- di procedere alla revoca in regime di autotutela dell'"Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia giuridico –amministrativa per le annualità 2021-2022-2023 CIG 84876717AE" pubblicato in data 17/02/2021;
- di dare mandato al Servizio Affari Generali per gli adempimenti del caso dando comunicazione agli ordini professionali nonché alla pubblicazione nel sito internet aziendale;
- di dare mandato al Servizio Affari Generali di procedere alla stesura di un nuovo atto, secondo i criteri e le specifiche di cui alle premesse e valutando, caso per caso, l'ammissibilità delle richieste formulate nella nota pec 3357 del 09-03-2021;



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 22 del 13/03/2021

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

**Servizi Affari Generali;
DIREZIONE GENERALE;
PRESIDENZA;**

IL DIRIGENTE

Servizi Affari Generali - [Federici Luca]



AterUmbria - ATER_UMBRIA - Cod.Reg. AterUmbria_2021 -
Prot.N. 00003692 - 13/03/2021 11:01:26 - USCITA
6-2021-3692
sha-256: 3d97fb4026639a02c6274e32a9d39b71551702e849b66be754e67304b4f3a509



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 39 del 13/03/2021

Servizi Affari Generali

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTTELA DELL' AVVISO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA GIURIDICO-CIVILE PER L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA ANNUALITÀ 2021 2022 2023; APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E MANDATO A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO CIG 84876717AE.

Istruttore: Federici Luca

Responsabile del Procedimento: Federici Luca

Capitolo/i n.

C.I.G.:

IMPORTO(€):



OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTTELA DELL' AVVISO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA GIURIDICO-CIVILE PER L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA ANNUALITÀ 2021 2022 2023: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E MANDATO A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO CIG 84876717AE.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 18-02-2021 in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 28.10.2020, veniva pubblicato l' " Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia giuridico – civile per le annualità 2021-2022-2023 "
- con lo stesso atto deliberativo è stato dato mandato al Servizio Affari Generali dell'Azienda al fine di emanare l' avviso pubblico, provvedendo alla pubblicazione per la durata minima di 30 giorni, nella Sezione: "Bandi e Aste" — "Bandi pubblici" - o prelevabile presso il Servizio Affari generali delle due Unità Operative di ATER: - Ater della Regione Umbria U. O di Perugia Via P. Tuzi, 7 06128 Perugia; - Ater della Regione Umbria U. Odi Terni Via G. Ferraris, 13 — 05100 Terni, e sui siti degli Ordini degli avvocati di Perugia, Terni e Spoleto, incaricando congiuntamente la Dott.ssa Marta Cardoni quale Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 per la presente selezione;

Considerato che:

- l'avviso è stato pubblicato come stabilito in delibera sul sito istituzionale dell'Ater Umbria con decorrenza dal 18/02/2021 e con termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse fino alle ore 23.59 del 22-03-2021;
- in pari data sono state inviate note pec prot. n. 2414 del 18-02-2021 con l'allegato avviso agli Ordini degli avvocati di Perugia, Spoleto e Terni, al fine di renderlo conoscibile ai soggetti interessati e nel rispetto del principio di trasparenza;

Ravvisato che:

- l'art. 1 dell'avviso in argomento stabiliva che l'incarico ha ad oggetto: questioni giuridiche di diritto civile di particolare complessità, con studio, approfondimento e prospettazione di ipotesi di soluzione delle questioni giuridiche inerenti i contratti di locazione e altri contratti di natura obbligatoria e reale, anche mediante la redazione di specifici pareri scritti, al fine di prevenire eventuali contenziosi; esame, studio e soluzione di problematiche concernenti gli appalti di rilievo privatistico e relativo contenzioso non di rilievo giurisdizionale, pareri orali e telefonici, partecipazione a riunioni di lavoro;
- l'incarico ha una durata di 36 (trentasei) mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto e che il relativo compenso al professionista è indicato nell'importo complessivo di 19.300,00 annue per un totale onnicomprensivo di € 57.900,00 oltre ad IVA e CAP, determinato sulla base della tipologia delle prestazioni professionali qualificate richieste, della complessità delle attività di sviluppo delle stesse, del periodo di esecuzione dell'incarico;
- l'art. 2 dell'avviso in argomento richiedeva che i professionisti, all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco, fossero in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
 - a) *cittadinanza italiana;*
 - b) *godimento dei diritti civili e politici;*
 - c) *non essere sottoposti a procedimenti penali;*
 - d) *iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 15 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;*
 - e) *abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori da almeno 9 anni;*
 - f) *non trovarsi in alcuna situazione di divieto e/o incompatibilità previsti dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);*
 - g) *non avere in corso contenziosi in qualsivoglia materia in contrasto di interesse con l'ATER e non trovarsi comunque in situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti;*
 - h) *non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;*
 - i) *avere svolto analoghe attività di consulenza nel triennio 2018-2020 a favore di Pubbliche*



Amministrazioni, Organismi di diritto pubblico, società controllate da Enti pubblici per un importo complessivo non inferiore ad € 70.000,00;

j) avere realizzato un fatturato complessivo nel triennio 2018-2020 non inferiore € 450.000,00;

Considerato che:

- con pec 3357 del 09-03-2021 è pervenuta dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia una nota con la quale si chiedeva l'annullamento d'ufficio dell'avviso in oggetto, chiedendo che fossero riformulate le regole della procedura selettiva nel rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 13-bis della L. 247/2012 e in quanto in contrasto con il principio di concorrenza e di proporzionalità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'ammissione alla procedura risulta subordinata a requisiti eccessivamente restrittivi, che comprimono oltremisura la platea dei professionisti potenzialmente concorrenti.
- In particolare l'Ordine degli Avvocati di Perugia sosteneva che:
 - i. *"in relazione al requisito di capacità tecnico-professionale consistente nell'aver eseguito "analoghe attività di consulenza nel triennio 2018-2020 a favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di diritto pubblico, società controllate per un importo complessivo non inferiore ad € 70.000,00", la prescrizione risulta illegittima, atteso che, come recentemente statuito in giurisprudenza, una simile previsione contrasta con i principi di proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento perché penalizzante e fortemente limitativa nei riguardi di quei professionisti che abbiano consolidato adeguata esperienza pluriennale nell'ambito oggetto di affidamento a favore di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni (TAR Lombardia, 17/6/2020, n. 1084);*
 - ii. *in relazione al requisito del fatturato globale, fissato nell'importo di € 450.000,00, la prescrizione viola la disposizione di cui all'art. 83, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in base alla quale "Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto". Nella specie, il fatturato richiesto è di gran lunga superiore al limite quantitativo posto dalla citata norma. Inoltre, la prescrizione non risulta corroborata dalla benché minima motivazione a supporto e appare del tutto sproporzionata rispetto all'oggetto dell'affidamento, costituito da attività consulenziale, non connotata da una elevata complessità;*
 - iii. *risulta illegittimamente restrittivo della concorrenza anche per i requisiti dati dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno quindici anni e dall'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori da almeno nove anni: invero, da un lato, l'anzianità di iscrizione non garantisce di per sé il possesso di un'esperienza specifica nella materia oggetto dell'attività consulenziale, dall'altro, siccome l'affidamento non riguarda l'attività giudiziaria, l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori è irrilevante.*
 - iv. *non risulta aderente alla disciplina normativa in materia di "equo compenso" di cui all'art. 13 bis della L. 247/2012, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni per effetto delle disposizioni di cui all'art. 19-quaterdecies, commi 3, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 172/2017";*

Ravvisato inoltre che:

- da oltre un anno l'emergenza epidemiologia SARS COVID-19 si è trasformata anche in un'emergenza economica comportando, come noto, anche un'improvvisa perdita di reddito per una notevole percentuale della popolazione italiana ivi compresa una contrazione consistente dei fatturati dei liberi professionisti;
- tale percentuale risulta ancor più significativa alla luce del perdurare dello stato di emergenza, che determina nella società produttiva una continua incertezza economica;
- ai sensi del Titolo I- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia capo I semplificazioni in materia di contratti pubblici art. 1. comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni) approvato solo pochi giorni prima dell'avviso in argomento e quando ormai l'istruttoria da parte degli uffici aziendali era già stata effettuata, sarebbe stata facoltà dell'Azienda procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;



- come peraltro convenuto in altre missive e come testimoniato dalla richiesta, peraltro reiterata più volte, di pubblicazione della copia del bando a tutti gli Ordini degli Avvocati della Regione Umbria, Perugia-Terni-Spoleto, era ed è interesse ed intenzione dell'Azienda garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico originario di ATER Umbria, consistente nella determinazione di una platea di partecipanti più ampia possibile nel rispetto del fondamentale principio del "favor participationis" e della massima concorrenza;
- non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle domande, previsto per le ore 23.59 del 22-03-2021, e nessuna candidatura è ancora correttamente prevenuta alla PEC aziendale come previsto nel bando;

Rimarcato che:

- appare opportuno, sulla scorta di quanto sopra espresso e della continua ricerca dell'Azienda alla massima collaborazione con gli ordini professionali, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, evitare contenziosi a prescindere dalle valutazioni dai paventati "*profili di illegittimità.... carenze di motivazione a supporto..... sproporzionalità,aderenza alla disciplina normativa in materia di equo compenso*" espressi nella missiva 3357 del 09-03-2021;
- la revoca dei provvedimenti amministrativi, disciplinata dall'art.21-quinquies della legge n. 241 del 1990, si configura come lo strumento dell'autotutela decisoria preordinato alla rimozione, di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia.
- i presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art. 21-quinquies e prevedono quali fattispecie anche la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario;

Tutto ciò premesso considerato valutato e rimarcato, preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari

D E T E R M I N A

- di procedere alla revoca e annullare in regime di autotutela l'"Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia giuridico – civile per le annualità 2021-2022-2023";
- di dare mandato al Servizio Affari Generali per gli adempimenti del caso dando comunicazione agli ordini professionali nonché alla pubblicazione nel sito internet aziendale;
- di dare mandato al Servizio Affari Generali di procedere alla stesura di un nuovo atto, secondo i criteri e le specifiche di cui alle premesse e valutando, caso per caso, l'ammissibilità delle richieste formulate nella nota pec 3357 del 09-03-2021;



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 21 del 13/03/2021

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

**Servizi Affari Generali;
DIREZIONE GENERALE;
PRESIDENZA;**

IL DIRIGENTE

Servizi Affari Generali - [Federici Luca]



AterUmbria - ATER_UMBRIA - Cod.Reg. AterUmbria_2021 -
Prot.N. 00003692 - 13/03/2021 11:01:26 - USCITA
6-2021-3692
sha-256: 1d7e4478049a0e2bc1af60e0a62622353df6247314bb355d072dfd4f603c3e15